

## **TI\_GERICHTE 12.1996.239 vom 4. Februar 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-02-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1996.239](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.239)

FR: TI\_GERICHTE 12.1996.239 du 4 février 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1996.239 del 4 febbraio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 128 cifra 3 CO invocato dalla convenuta prevede un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni "per lavori d'artigiani". La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione ( DTF 109 II 115, 109 II 431; II CCA

#### **E. 1.1**

L'onere della prova circa l'esistenza delle premesse per l'applicabilità del termine di prescrizione abbreviato incombe alla parte che se ne prevale ( II CCA 17 dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e llcc.; Kummer , Berner Kommentar, n. 165 ad art. 8 CC), in questo caso alla convenuta.

#### **E. 1.2**

Per quanto concerne l'attività dell'impresario costruttore, questa Camera nella sentenza pubblicata in Rep . 1984, pag. 145 e segg., ha già avuto modo di stabilire, dopo approfondito studio di dottrina e giurisprudenza che può essere qui integralmente richiamato, che il credito relativo all'esecuzione di importanti opere da capomastro soggiace al periodo ordinario di prescrizione. Tale indirizzo giurisprudenziale è in seguito stato costantemente confermato da questa Camera (negli ultimi anni: II CCA 15 maggio 1996 in re P./W., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 18 maggio 1994 in re F. SA/Z.; cfr. anche Gauch , opera citata, n. 1292). 2. Stanti questi principi, l'eccezione sollevata dalla convenuta può trovare solo parziale protezione. 2.1 L'affermazione pretorile secondo cui il credito di cui alla fattura per la fornitura dei vasi soggiacerebbe al termine ordinario di prescrizione in quanto derivante da compravendita è rimasta all'atto pratico inimpugnata -il gravame è silente sul tema-, e merita perciò già integrale conferma già solo per questo motivo. 2.2 Il giudizio pretorile non può per contro essere del tutto condiviso laddove afferma che tutte le opere compiute dall'attore dovrebbero essere considerate un tutt'uno, ma se anche così non fosse esse sarebbero di importanza tale da non poter essere considerate prestazioni d'artigiano ai sensi dell'art. 128 cifra 3 CO. L'esame degli atti, ed in particolare delle fatture e dei bollettini di lavoro, dimostra infatti che le prime opere eseguite dall'attore, quelle del dicembre 1988/gennaio 1989, fatturate l'8 febbraio 1989, non risultano essere in relazione con quelle successive volte al rinnovamento della casa della convenuta, e per la loro natura ed importanza (prevalenza di lavoro manuale, portata limitata dei lavori, relativa semplicità dell'opera eseguita, cfr. doc. G) possono ancora

rientrare nella nozione di prestazioni d'artigiano. Limitatamente all'importo di fr. 1'747.50 di cui alla fattura doc. G l'eccezione di prescrizione può pertanto essere accolta.

### **E. 1.3**

Diversa è invece la situazione per la richiesta principale dell'attore di fr. 36'421.90 di cui alla fattura 12 dicembre 1995 (doc. E). Si tratta in questo caso della richiesta relativa ad opere di ben altra portata, realizzate sulla base di un preventivo (doc. A) e di successive richieste supplementari della convenuta. Tali opere erano manifestamente tutte finalizzate all'idea globale del parziale rinnovo e miglioria dell'abitazione della convenuta (esecuzione di scavi, erezione di muri, rifacimento intonaci e condutture, sostituzione di porte e infissi), di modo che si deve ritenere che l'opera nella sua totalità sia stata completata solo nella primavera del 1991. Esaminata l'opera nella sua globalità (cfr. doc. E), non vi è dubbio che ai sensi della predetta giurisprudenza il relativo credito d'appaltatore non può che essere soggetto al termine ordinario di prescrizione. Ma anche se così non fosse, dovendosi ammettere che la consegna dell'opera è avvenuta solo nel giugno o nel luglio del 1991 si dovrebbe ritenere che a fronte della petizione del 19 febbraio 1996 nemmeno il termine abbreviato ha avuto modo di compiersi. Ne segue perciò in ogni caso la reiezione dell'eccezione per questa parte del credito dedotto in causa. Nel complesso il gravame è parzialmente accolto, ma in misura così limitata da giustificare di non modificare il riparto di spese e ripetibili di prima sede adottato dal Pretore. Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura di appello seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 5 dicembre 1996 \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 novembre 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

### **E. 5**

novembre 1993 in re V. SA/R.). Secondo il Tribunale federale, l'unico criterio determinante in proposito è la natura dell'opera che l'appaltatore si è impegnato ad allestire nell'ambito del contratto di appalto in questione. In questo senso, il lavoro d'artigiano è caratterizzato dall'attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l'utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie ( II CCA

### **E. 6**

dicembre 1991 in re G./I. SA). Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell'appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi ed amministrativi del suo adempimento ( DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; II CCA 18 maggio 1994 in re F.R. SA/Z., 3 settembre 1991 in re R. SA/S. SA; Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1285 e segg.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.